

Gentile cliente,
ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità in materia fiscale e del lavoro in forma *necessariamente sintetica e semplificata*, che potrebbero essere di interesse, restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

NOVITA' FISCALI

SPLIT PAYMENT DAL 1° LUGLIO PER I COMPENSI DELLE PA AI PROFESSIONISTI

Come noto l'art. 1 della Manovra correttiva (DL 50/2017) ha esteso l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA (c.d. split payment).

Dal 1° luglio 2017 anche i professionisti che eseguono prestazioni nei confronti della Pubblica Amministrazione, dovranno emettere fattura con la dicitura "Operazione assoggettata alla scissione dei pagamenti (split payment) con IVA non incassata dal cedente ai sensi dell'art.17-ter del DPR 633/1972" e incasseranno solo l'imponibile, mentre l'Iva sarà versata all'Erario dalla stessa pubblica amministrazione, invece che al fornitore.

L'estensione della manovra correttiva riguarda:

- tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione;
- le società controllate di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente dallo Stato;
- le società controllate di diritto direttamente dagli enti pubblici territoriali;
- le società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.
- Inoltre, vengono ricomprese nell'ambito applicativo dello split payment anche le operazioni effettuate da fornitori che subiscono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti (**liberi professionisti, agenti, intermediari**). E' stato infatti abolito il comma 2 dell'articolo 17-ter del DPR 633/72 che ne prevedeva l'esclusione.

La legge di conversione ha aggiunto il comma 1-quater che prevede la **facoltà per i cedenti o prestatori di richiedere ai cessionari o committenti un documento attestante** la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni dello split payment.

Quindi per le fatture emesse dal 1° Luglio 2017 nei confronti della Pubblica Amministrazione, anche i professionisti soggetti a ritenuta d'acconto dovranno applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti e dovranno riportare in fattura l'annotazione "scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter, DPR n. 633/72".

Inoltre non riceveranno più il pagamento dell'imposta, che verrà versata direttamente dalla PA all'Erario nel momento in cui si verifica l'esigibilità, quindi il netto da riscuotere delle parcelle sarà al netto dell'Iva indicata in fattura.

Quindi, anche per i professionisti, come per le imprese che adottano lo split payment dal 1° gennaio 2015, l'esigibilità non sarà più differita ma seguirà le regole ordinarie.

Ricordiamo le perplessità che erano sorte in merito, infatti il presidente Miani del CNDCEC, con una nota stampa pubblicata il 12 aprile, era intervenuto esprimendo qualche preoccupazione per questa nuova misura, che rischia di essere troppo penalizzante e non in linea con le stesse esigenze

di recupero delle coperture che ispirano il decreto. L'estensione del meccanismo della scissione dei pagamenti ai professionisti può creare problemi di liquidità, in quanto la mancata riscossione dell'Iva da parte del professionista, creerà uno squilibrio finanziario dovuto al pagamento diretto dell'Iva a debito ai propri fornitori **che non sarà bilanciato dalla riscossione dell'Iva a credito** dai propri clienti.

COMPENSI AI PROFESSIONISTI – VALE LA DATA DI INCASSO

Ai compensi dei professionisti **si applica il principio di cassa**: pertanto la disponibilità della somma indicata nel titolo di credito va inquadrata al momento in cui lo stesso è ricevuto. E' questo il principio espresso dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 15439 del 21 giugno 2017, secondo cui "il fatto che la dazione dell'assegno bancario sia "salvo buon fine" non impedisce di commisurare alla data della percezione del titolo la disponibilità della somma, laddove non sia in contestazione l'esistenza della provvista sufficiente al regolare pagamento del titolo".

La vicenda processuale riguarda un avviso di accertamento Irpef Iva, emesso nei riguardi di un ingegnere che aveva fatturato nel 2005 un compenso percepito il 30 dicembre 2004 – sul presupposto che il compenso in questione era stato corrisposto a mezzo di assegno bancario, reso disponibile con valuta il 10 gennaio 2005.

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del contribuente, con sentenza totalmente favorevole.

L'Agenzia delle Entrate ricorreva alla Commissione tributaria regionale, che accoglieva parzialmente l'appello, riconoscendo legittima la ripresa a tassazione per l'anno 2004 ma non l'erogazione delle sanzioni in quanto il professionista aveva fatturato il compenso e corrisposto ugualmente le imposte l'anno successivo.

Le Entrate ricorrevano così per Cassazione, secondo la quale "Il fatto che la dazione dell'assegno bancario sia "salvo buon fine" non impedisce di commisurare alla data della percezione del titolo la disponibilità della somma, laddove, come nella fattispecie in esame, non sia in contestazione l'esistenza della provvista sufficiente al regolare pagamento del titolo".

EQUITALIA – NASCE L'AGENZIA DELLA RISCOSSIONE - ADR

Come previsto dal dl 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, dal 1° luglio 2017 le società del gruppo Equitalia sono sciolte (tranne Equitalia Giustizia) e nasce l'ente pubblico economico, **Agenzia delle entrate-Riscossione**. Di seguito il testo del comunicato stampa di Equitalia.

L'esercizio delle funzioni relative alla riscossione sull'intero territorio nazionale (Sicilia esclusa) è attribuito all'Agenzia delle entrate ed è svolto dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Restano invariate le sedi degli sportelli, ma a partire da lunedì 3 luglio i contribuenti troveranno il nuovo logo, nuova modulistica, mentre le attività ed i servizi saranno svolti in continuità con la precedente gestione, considerato che l'Agenzia delle entrate-Riscossione subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia.

Cambia anche il portale internet, all'indirizzo www.agenziaentrateriscossione.gov.it, dove gli utenti hanno a disposizione un vero e proprio sportello virtuale: entrando nell'area riservata con le credenziali di accesso è possibile controllare la propria situazione debitoria, pagare cartelle e avvisi, chiedere e ottenere una rateizzazione fino a 60 mila euro, sospendere la riscossione nei casi previsti dalla legge, richiedere il servizio di alert SMS – Se Mi Scordo, **delegare un intermediario**, visualizzare i documenti, anche quelli relativi alla definizione agevolata. Stessi servizi che possono essere utilizzati attraverso la app Equiclick, disponibile su smartphone e tablet. Novità anche sul

fronte dei social, con il nuovo canale twitter @AE_Riscossione in sostituzione di @equitalia_it che sarà chiuso, ma tutti i follower troveranno automaticamente casa nel nuovo account, mentre rimane invariato il contact center 06.0101 che fornisce consulenza e informazioni agli utenti.

ON LINE IL NUOVO MODELLO IVA PER RIMBORSI E COMPENSAZIONI

È disponibile online, sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, **il nuovo modello Iva Tr**, che i contribuenti titolari di partita Iva possono **utilizzare per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale**. Questo quanto contenuto nel Provvedimento n. 124040 di ieri, 4 luglio 2017.

Il vecchio modello è stato, infatti, aggiornato per recepire le ultime novità introdotte dalla legge n. 96/2017, che ha previsto, per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti **per importi superiori a 5mila euro annui**, **l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità** o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo sull’istanza da cui emerge il credito.

Il nuovo modello dovrà essere utilizzato a partire dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito Iva relativo **al secondo trimestre dell’anno d’imposta 2017** e dovrà essere presentato entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Assieme al modello, il provvedimento dell’Agenzia di ieri approva le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati, che può avvenire in maniera diretta oppure tramite un intermediario abilitato.

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE FATTURE

Con la circolare 1/E del 7 febbraio scorso sono stati forniti primi chiarimenti in relazione alla corretta compilazione della comunicazione dei “Dati fattura” da trasmettere all’Agenzia delle entrate in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127 e dell’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (come sostituito dall’articolo 4 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225).

Di seguito ecco le risposte a 10 quesiti posti all’Agenzia da dai Dottori Commercialisti ed esperti contabili, da Assosoftware (Associazione delle software house) e da altre associazioni di categoria.

1. Integrazione e rettifica della comunicazione

Si chiede conferma che sia possibile integrare e rettificare la comunicazione “dati fattura” oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento.

Risposta: È consentito l’invio di una comunicazione con cui integrare o rettificare quella trasmessa anche oltre il quindicesimo giorno dal termine di adempimento, al fine di ravvedere l’omesso o errato adempimento comunicativo. Al riguardo si precisa che si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 del d.Lgs. n. 472/1997.

2. Invio comunicazione per “competenza”

Si chiede conferma che, per le fatture emesse, i dati fatture vadano sempre inviati "per competenza" rispetto al periodo di riferimento.

Risposta. Si conferma che la comunicazione dei dati riferiti alle “fatture emesse” deve contenere le informazioni riferite alle fatture con data coerente con il periodo di riferimento. A titolo di esempio, la comunicazione “dati fattura” riferita al primo semestre dell’anno 2017 dovrà contenere le informazioni relative alle fatture emesse che riportano la data rientrante nel predetto semestre (dal 1

gennaio 2017 al 30 giugno 2017). In relazione ai dati delle “fatture ricevute”, la “competenza” sarà riferita al valore della data di registrazione del documento.

3. Fatture emesse da “autotrasportatori”

I dati delle fatture emesse dagli autotrasportatori che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo devono essere comunicati:

1) nel trimestre in cui le fatture vengono registrate sul Registro IVA (ed incluse nella Liquidazione IVA)?

2) nel trimestre in cui le fatture vengono emesse?

Risposta: Nel caso in cui il contribuente, appartenente alla categoria degli autotrasportatori, si avvalga della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo a quello di emissione, la comunicazione dei dati di tali fatture farà riferimento alla data di registrazione. I dati delle fatture in questione saranno acquisiti e al mittente - per motivi meramente tecnici - sarà segnalata l'incompatibilità della data di emissione con il periodo (trimestre o semestre) di riferimento, ma tale segnalazione automatica non avrà - nel caso specifico - conseguenze sulle elaborazioni future.

4. Bollette doganali

Con riferimento alla comunicazione delle “bollette doganali” nel prospetto “DTR” della comunicazione, si fa presente che - nella prassi - è possibile che nei software contabili venga inserita una sola anagrafica a fronte del fornitore “bolla doganale”, specificando, fattura per fattura, la denominazione dell'ufficio doganale da riportare nei registri IVA: pertanto, non si disporrebbe dell'informazione da riportare - obbligatoriamente - nei campi “Identificativo Paese” e “Identificativo Fiscale” del cedente/prestatore extracomunitario. Si chiede se sia possibile rendere facoltativa la compilazione dei predetti campi.

Risposta: Con riferimento alla comunicazione dei dati delle fatture ricevute (DTR), tra cui anche le bollette doganali, i campi “Identificativo Paese” e “Identificativo Fiscale” del cedente/prestatore sono obbligatori e non è possibile renderli facoltativi.

In particolare, nel caso in cui l'elemento informativo “Identificativo Paese” viene valorizzato con un codice Paese extracomunitario, il sistema non effettua controlli sul valore riportato nell'elemento informativo “Identificativo Fiscale” che, quindi, può essere valorizzato liberamente. Il comma 2 dell'articolo 25 del d.P.R. n. 633/1972 specifica che “Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, nonché l'ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota”.

Conseguentemente, si ritiene che le informazioni che identificano il cedente/prestatore extracomunitario, compreso il Paese di riferimento, siano valori da registrare. Al fine di non creare aggravii per i contribuenti che dispongono di software contabili che, ad oggi, hanno le limitazioni specificate nel quesito e nelle more di un loro rapido adattamento, si consente - solo con riferimento alle comunicazioni del periodo d'imposta 2017 - di valorizzare, all'interno della sezione <CedentePrestatoreDTR>, l'elemento informativo <IdFiscaleIVA><IdPaese> con la stringa “OO” e l'elemento <IdFiscaleIVA><IdCodice> con una sequenza di undici “9” .

5. Variazione dati anagrafici del Soggetto mittente e dei Clienti e Fornitori

Trattandosi di una comunicazione trimestrale (per il 2017 semestrale) i campi della sezione “Altri dati identificativi”, riferiti alle informazioni anagrafiche dei contribuenti (denominazione, nome, cognome, sede), potrebbero nel tempo cambiare più volte e non essere aggiornate tempestivamente. In questi casi è possibile indicare sempre l'informazione più aggiornata a disposizione, a

prescindere dalla competenza dei documenti trasmessi e quindi dalle informazioni anagrafiche effettivamente presenti nelle varie fatture? Peraltro, spesso queste informazioni non vengono registrate in contabilità o perlomeno non in maniera precisa e puntuale (non essendo nemmeno obbligatorio dal punto di vista normativo). Sarebbe possibile rendere facoltativa l'indicazione nel tracciato di tali informazioni lasciando obbligatori solo gli identificativi fiscali Partita IVA o Codice Fiscale?

Risposta: Si concorda con la proposta avanzata nel quesito di riportare l'informazione più aggiornata a disposizione. Qualora non fossero disponibili le informazioni relative alla sede delle controparti, i relativi elementi informativi obbligatori possono essere valorizzati con la stringa "Dato assente". E' opportuno aggiungere che se i dati sono relativi a fatture emesse in forma semplificata, ai sensi dell'art. 21bis del DPR 633/1972, rimane l'obbligo di indicare esplicitamente Nome, Cognome o Denominazione qualora gli identificativi fiscali non fossero indicati.

6. Fatture acquisto fuori campo IVA, ex Art.74 DPR 633/72

In riferimento a quanto indicato nella circolare 1/E del 2017, le fatture di acquisto fuori campo IVA ex articolo 74 del d.P.R. n 633/1972, qualora registrate, devono essere trasmesse con natura "N2"?

Risposta: Sì, il codice natura corretto per tali casi è "N2".

7. Corretta valorizzazione dell'informazione "Tipo Documento"

Le specifiche tecniche della comunicazione "dati fatture" versione 1.1, per l'elemento informativo "Tipo Documento", hanno aggiunto le voci "TD10 - Fattura per acquisto intracomunitario beni" e "TD11 - Fattura per acquisto intracomunitario servizi". A questo riguardo chiediamo di specificare il comportamento da adottare per la valorizzazione di questo elemento informativo nei seguenti casi:

- 1) contemporaneità di acquisti di beni e di servizi all'interno della stessa fattura;
- 2) nota di credito di acquisto intracomunitario.

Risposta: Nel caso in cui lo stesso documento fattura presenti dati riferiti sia a cessioni di beni che a prestazioni di servizi, l'elemento informativo "Tipo Documento" va valorizzato utilizzando un criterio di "prevalenza" legato all'importo delle cessioni e delle prestazioni. Pertanto, se il valore delle cessioni di beni è maggiore di quello delle prestazioni di servizi, si valorizzerà l'elemento informativo con il valore "TD10 - Fattura per acquisto intracomunitario beni" e viceversa. In relazione alla comunicazione delle "note di credito" riferite ad acquisti intracomunitari, si valorizzerà l'elemento con il valore "TD04".

8. Fatture "cointestate"

Chiediamo di chiarire come deve essere compilata la comunicazione in caso di fatture "cointestate".

Risposta: Si ritiene non plausibile l'emissione di una fattura "cointestata" verso cessionario/committente soggetto passivo IVA (B2B). Nel caso di una fattura emessa nei confronti di un cessionario/committente non soggetto passivo (B2C), la compilazione della sezione "Identificativi Fiscali" andrà effettuata riportando i dati di uno solo dei soggetti.

9. Operazioni di esportazione in "regime del margine"

Le esportazioni effettuate da un soggetto in regime del margine, vanno riportate con natura "N3" o "N5"?

Risposta: Le esportazioni effettuate da un soggetto in regime del margine, vanno riportate con natura "N3".

10. Comunicazione dati delle fatture di acquisto/vendita intracomunitari

La circolare 1/E del 2017, al punto 4 lettera d), recita: "In caso di acquisto intra-comunitario, la fattura ricevuta – ai sensi degli articoli 38 e seguenti del decreto-legge n. 331/1993 – va integrata

con l'IVA e quindi registrata sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto". Si chiede come debba essere comunicato un acquisto intracomunitario effettuato ai sensi dell'articolo 42 del decreto legge n. 331/1993, che non viene integrato con l'IVA.

Risposta: Con riferimento agli acquisti intracomunitari effettuati ai sensi dell'articolo 42 del decreto legge n. 331/1993, occorre riportare la natura "N3" nel caso di operazione "non imponibile" e la natura "N4" nel caso di operazione "esente".

11. Codice "Natura" da utilizzare per acquisti da contribuenti in regime agevolato. Quale codice "Natura" va riportato per le fatture ricevute da contribuenti che si sono avvalsi dei regimi agevolati, di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge n. 98/2011 (regime fiscale di vantaggio) e di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, delle Legge 190/2014 (regime forfetario)?

Risposta: I dati delle fatture ricevute da contribuenti che si avvalgono dei regimi agevolati citati nel quesito vanno compilati indicando il codice natura "N

COME CAMBIA IL REGIME FISCALE DELLE LOCAZIONI BREVI E TURISTICHE

Le novità per i contratti brevi sono contenute nell'art.4 del D.L. 50 del 24 aprile 2017 convertito con modifiche nella L. 96 del 21 giugno 2017 che modifica il regime fiscali delle locazioni brevi e turistiche.

Le principali novità riguardano: **l'applicazione della cedolare secca e la ritenuta a titolo di acconto o di imposta da parte degli intermediari**, che diventano sostituti di imposta. Il decreto legge 50 al 1 comma dell'art. 4 specifica **quali sono i contratti brevi**, individuandoli nei contratti abitativi di durata non superiore a 30 giorni che possono prevedere anche la prestazione di alcuni servizi come la pulizia e la biancheria.

Tali contratti possono essere **stipulati direttamente, tramite intermediari o attraverso portali online**.

La norma prevede che a tali contratti **dal 1 giugno 2017 è possibile applicare su opzione la cedolare secca del 21%**.

Se i contratti vengono stipulati con l'intervento di intermediari o portali di intermediazione, a carico degli stessi sono previsti importanti e onerosi obblighi:

- In tutti i casi **l'intermediario deve comunicare i dati dei contratti conclusi** per suo tramite
- Se l'intermediario oltre a mettere in contatto le parti, incassa anche il canone pattuito, scatta l'obbligo comune a tutti i sostituti di imposta di **trattenere il 21% e versarlo direttamente nelle casse dello Stato**.

L'imposta trattenuta e versata dall'intermediario dovrà essere certificata e per il locatore diventerà a titolo di acconto o a titolo d'imposta a seconda se lo stesso abbia optato o meno per la cedolare secca.

Entro 90 giorni sarà emanato un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che stabilirà le modalità di trasmissione degli elenchi da parte degli intermediari.

NOVITA' LAVORO

NUOVI VOUCHER – IL LIMITE DEI 5 DIPENDENTI

La nuova **disciplina per il lavoro occasionale che ha sostituito i voucher lavoro**, è entrata in vigore lo scorso 24 giugno 2017 e il 5 luglio l'Inps ha emanato la circolare di istruzioni con tutti i dettagli per l'applicazione. Si attende ora solo l'operatività della piattaforma telematica dell'INPS

che gestirà le transazioni economiche (pagamenti dei datori di lavoro e accredito dei compensi ai lavoratori) e le comunicazioni (registrazione, dati della prestazione, comunicazioni preventive, eventuali revoche).

Come noto **gli strumenti individuati sono il Libretto Famiglia per i privati (LF) e il contratto di prestazioni occasionali (CPO) per gli altri datori di lavoro**, entrambi con **limite economico di utilizzo fissato in 5mila euro netti annui complessivi**, sia per i datori di lavoro che per i prestatori di lavoro (ma ogni lavoratore potrà ricevere dallo stesso datore di lavoro al massimo 2500 euro l'anno).

Il ricorso al contratto di prestazione occasionale, obbligatorio per professionisti, imprese ed enti, è **delimitato anche dalle dimensioni delle aziende**. Le prestazioni attraverso il CPO infatti sono consentite solo ad aziende molto piccole, nello specifico quelle che impiegano **fino a 5 lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato**. Nella circolare viene specificato che per il calcolo della forza aziendale **va fatto riferimento al semestre che va dall'ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione** lavorativa occasionale.

Ad esempio, se la prestazione verrà resa il giorno 23 luglio 2017, dovrà essere effettuato il computo della media occupazionale dei lavoratori a tempo indeterminato per i mesi da novembre 2016 (ottavo mese precedente) ad aprile 2017 (terzo mese precedente). Si applicano quindi le **regole dettate per la valorizzazione dell'elemento <ForzaAziendale> nella dichiarazione contributiva UniEmens, limitate ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato**.

Vanno ricompresi lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.). Sono **compresi i lavoratori contratto intermittente e part-time** purché a tempo indeterminato.

Sono esclusi invece i lavoratori con contratto a termine e gli apprendisti (Aggiornamento messaggio INPS 2887-2017)

I lavoratori part-time sono computati nel complesso del numero dei lavoratori dipendenti **in proporzione all'orario svolto**, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento secondo le modalità disciplinate dall'articolo 9 del d.lgs n. 81/2015. I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 18 dello stesso decreto n. 81/2015. *"Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. A tal fine, l'arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a un'intera unità di orario a tempo pieno"*.

Nel determinare la media occupazionale, **devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta** di attività e di sospensioni stagionali; **per le aziende di nuova costituzione** il requisito **si determinerà in relazione ai mesi di attività**, se inferiori al semestre di riferimento. **Nella prima fase** di avvio dell'operatività delle prestazioni di lavoro occasionale, **il requisito dimensionale stabilito dalla legge sarà autocertificato dall'utilizzatore** attraverso la piattaforma telematica.

PRESTAZIONI OCCASIONALI –DISPONIBILE IL MANUALE

Sulla piattaforma INPS, è stato pubblicato il manuale delle **procedure per utilizzare il servizio telematico delle nuove prestazioni occasionali** con Libretto famiglia o Contratto telematico di prestazione occasionale. Si tratta di un unico file in cui vengono presentate **le schermate che si presentano all'utilizzatore una volta entrato** con il proprio Pin INPS o con codice SPID. Va evidenziato ancora una volta che per accedere a questo servizio **è necessario essere già in possesso**

delle credenziali PIN INPS (o SPID o CNS), il codice identificativo che consente di interagire con la pubblica amministrazione on line, in maniera sicura. Chi ne fosse provvisto può farne richiesta nella stessa pagina "Accedi al servizio" ma **per ottenerlo sono necessari alcuni giorni**, in quanto il PIN è composto da 16 caratteri alfanumerici, di cui i primi otto sono attribuiti via sms o mail mentre gli altri otto vengono inviati via posta.

Per ora è possibile solo la procedura diretta del cittadino perché per gli intermediari non è ancora possibile accedere.

Il manuale operativo online è suddiviso in tre sezioni: 1- Libretto famiglia; 2- Contratto prestazione occasionale CLOC (diversamente dall'acronimo CPO utilizzato nella circolare 107 e anche dalla definizione PRESTO usata nella legge - alla faccia della chiarezza e delle semplificazioni amministrative); 3 - Prestatori di lavoro.

Per quanto riguarda la sezione **Libretto Famiglia**. Si parte dall'"Anagrafica" (indirizzo recapiti telefonici) e dalle autorizzazioni all'utilizzo dei dati ai fini della normativa sulla "privacy", per proseguire con il "**Portafoglio elettronico**", ossia i compensi versati e quelli già utilizzati, il relativo consuntivo e con la pagina sui dati dei Luoghi di lavoro dove si effettuano le prestazioni.

Segue la parte sulle "**comunicazioni obbligatorie**", ove va inserito il nominativo del prestatore di lavoro. Ricordiamo che la comunicazione va fatta entro il 3 del mese successivo alla prestazione, nel caso di libretto di famiglia, mentre preventiva, come minimo un'ora prima, per gli altri utilizzatori. La sezione si chiude con l'elenco di tutte le comunicazioni effettuate verso l'INPS.

Nella sezione **Contratto di Prestazione Occasionale**, il primo dato da inserire è la partita IVA dell'utilizzatore e nella successiva pagina oltre ai dati anagrafici consueti **viene richiesto anche il codice ATECO**.

Seguono le pagine denominate "Assunzione di responsabilità", in pratica le autocertificazioni sui requisiti necessari per l'azienda e di autorizzazione per la privacy. I "Luoghi di lavoro" collegati all'azienda utilizzatrice, cui segue il "Portafoglio elettronico" con i versamenti e gli importi già utilizzati e la parte dedicata all'inserimento delle "**dichiarazioni**" preventive delle prestazioni per le quali vanno compilati i campi degli orari precisi del lavoro.

DISOCCUPAZIONE COLLABORATORI – CHIARIMENTI INPS

Nella circolare 115 del 19 luglio 2017 l'INPS fornisce le istruzioni operative sulla stabilizzazione ed estensione dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa DIS-COLL. (Articolo 7, legge 22 maggio 2017, n. 81). Il documento si occupa in particolare: dei Destinatari e soggetti esclusi, dei requisiti e dei periodi di contribuzione figurativa per la tutela della maternità - Base di calcolo e misura - Durata della prestazione - Presentazione della domanda e decorrenza della prestazione - Condizionalità in caso di nuova attività lavorativa - Decadenza. Inoltre chiarisce le risorse finanziarie e il monitoraggio della funzionalità dell'istituto. Infine si sofferma sul Regime fiscale sulle modalità di ricorso e sulle istruzioni procedurali.

Queste istruzioni **riguardano in particolare i lavoratori che perdono la collaborazione a partire dal 1 luglio 2017**.

In sintesi si ricorda che, in generale, **hanno diritto alla Dis Coll** i soggetti che soddisfano i 2 requisiti fondamentali:

- essere al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19, comma 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 (stato di disoccupazione);

- possano fare valere almeno **tre mesi di contribuzione** come collaboratori coordinati **nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno civile precedente l'evento di cessazione dal lavoro al predetto evento** (accredito contributivo di tre mensilità).

Sullo stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 19, comma 1 del d.lgs. n. 150 del 2015, si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego. Il successivo art. 21 del decreto legislativo n. 150 del 2015 ha anche previsto, tra l'altro, che **la domanda di indennità DIS-COLL presentata dall'interessato all'INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.**

Il Jobs act autonomi ha portato a regime l'indennità dis-coll più volte parzialmente prorogata dalla normativa precedente per cui **a decorrere dal 1° luglio 2017 ,l'indennità DIS-COLL è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi**, anche a progetto – già destinatari della prestazione - **nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla data del 1° luglio 2017.**

Un'altra precisazione importante riguarda **i titolari di partita IVA che sono esclusi dal beneficio e che per poterne godere in caso di partita Iva non produttrice di reddito, devono chiuderla prima di fare richiesta**

*Vi ringraziano e restiamo a disposizione per ogni chiarimento.
Buone ferie.*

Strà luglio 2017

*Studio Bergamini Associati
commercialisti e consulenti del lavoro*